

In data odierna, 29 dicembre 2006, presso la sede di Unipol Banca S.p.A. in Bologna,

tra

UNIPOL BANCA S.p.A. rappresentata dal sig. Mauro Piacenti, Responsabile della Direzione Centrale Personale

e

le delegazioni sindacali:

- **FABI** rappresentata dal sig. Adriano Di Martino;
- **FALCRI** rappresentata dal sig. Claudio Migliorini;
- **FIBA/CISL** rappresentata dalla sig.a Paola Pisco;
- **FISAC/CGIL** rappresentata dal sig. Fabio Naldi;
- **UIL C.A.** rappresentata dal sig. Adriano Cosentino.

Premesso che:

- in Unipol Banca è istituita una forma di previdenza complementare aziendale realizzata tramite il "Fondo Pensione dei Lavoratori Unipol Banca" (di seguito denominato Fondo) che ha lo scopo di erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico a favore dei dipendenti, ai sensi del D. Lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Parti intendono adeguare le disposizioni aziendali vigenti sull'argomento in relazione all'entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005 ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari") che avverrà in data 1.1.2007;

si conviene e sottoscrive quanto segue.

La premessa è parte integrante del presente accordo.

1. Contribuzione al Fondo Pensione

a) Conferimento del TFR

Sia i "vecchi iscritti" che i "nuovi iscritti" (non di prima occupazione successiva al 28.4.1993), oltre alla quota minima annua pari rispettivamente al 2,75% ed al 2,00% della retribuzione, possono conferire al Fondo fino all'intero importo del TFR maturando nell'anno.

Sono fatte salve le disposizioni sul conferimento del TFR maturando previste dalla legislazione speciale in materia di fondi pensione.

b) Contributo a carico dipendente

Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico si precisa che ciascun iscritto, vecchio o nuovo, può contribuire mensilmente al Fondo con un versamento a partire da un minimo dello 0,25 % (con aliquote intermedie individuate, a partire dallo 0,50%, per multipli dello 0,50%) calcolato sulla retribuzione lorda presa a base per il computo del TFR, con esclusione di ogni altro emolumento.

c) Periodicità della contribuzione

Il contributo a carico del lavoratore, del datore di lavoro e la quota del TFR sono versati al Fondo con periodicità mensile.

2. Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro che determinano la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, senza aver maturato i requisiti per il diritto alla pensione complementare, è consentita al lavoratore la facoltà di chiedere il riscatto dell'intera posizione individuale.

3. Trasferimento volontario della posizione individuale

Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di fondi pensione, il lavoratore iscritto al Fondo che in costanza di rapporto di lavoro chiede il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica ha diritto al versamento del solo TFR maturando alla nuova forma pensionistica da lui prescelta, con esclusione del contributo a carico dell'Azienda e con contestuale cessazione delle coperture assicurative accessorie al Fondo, quali la polizza infortuni extra professionali, la polizza invalidità permanente da malattia e la polizza caso morte e invalidità permanente.

4. Adesione mediante conferimento del solo TFR

L'adesione al Fondo o ad un'altra forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico dell'Azienda.

Qualora la predetta modalità di adesione riguardi il Fondo non verranno, altresì, attivate le coperture assicurative accessorie al Fondo stesso indicate al punto precedente.

5. Dipendenti a tempo indeterminato non iscritti al Fondo

E' prevista la possibilità per i dipendenti in servizio al 31.12.2006 – assunti a tempo indeterminato e che abbiano già superato il periodo di prova, ma che non siano ancora iscritti al Fondo alla data dell'1.1.2007 - di iscriversi al Fondo stesso entro il 30.6.2007 con relativa contribuzione a carico del dipendente e dell'Azienda avente decorrenza 1.1.2007.

6. Dipendenti assunti con contratto di inserimento ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche

A far tempo dall'1.1.2007 potranno iscriversi al Fondo, con effetto non anteriore all'1.1.2007, i dipendenti assunti con contratto di inserimento (di cui verrà data apposita informazione agli organismi del Fondo per i necessari adeguamenti). Si conviene inoltre che il contributo a carico azienda per tali dipendenti è stabilito nella misura del 2,00%.

7. Validità

Il presente accordo ha effetto a far tempo dall'1.1.2007 e, da tale data, integra le disposizioni aziendali vigenti in materia di previdenza complementare, modificandone le parti in cui dispone diversamente.

Le Parti si riservano di modificare il presente accordo in relazione ad eventuali modifiche della normativa in materia di previdenza complementare o della contrattazione collettiva nazionale.

UNIPOL BANCA S.p.A.